

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 maggio 2012 presso il Mercure Hotel in Bologna si sono incontrati:

UNIEURO SpA, rappresentata dal Procuratore Speciale signora Simona Vicari
E

FILCAMS CGIL Nazionale rappresentata da Elisa Camellini;

FISASCAT CISL Nazionale rappresentata da Elena Maria Vanelli;

UILTuCS UIL Nazionale rappresentata da Antonio Vargiu;

unitamente ad una rappresentanza delle strutture territoriale e RSA/RSU.

PREMESSO CHE

1. L'Azienda ha provveduto a rappresentare alle Organizzazioni Sindacali e alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, la situazione di difficoltà economica e commerciale legata alla crisi contingente.
2. L'Azienda ha chiesto un incontro tra le Parti per analizzare congiuntamente la situazione aziendale e la gestione delle problematiche occupazionali conseguenti.
3. Le Organizzazioni Sindacali hanno aderito alla richiesta dell'azienda e conseguentemente sono stati effettuati incontri congiunti rispettivamente in data 15 febbraio 2012, 13 aprile 2012, 11 maggio 2012 ed in data odierna.
4. La situazione economica di UNIEURO SpA, rispetto all'andamento che nel 2010/11 aveva già visto una tendenza negativa, nei primi nove mesi di esercizio maggio 2011- gennaio 2012, ha registrato un calo di fatturato del 9,6%, con pesanti perdite anche rispetto al periodo natalizio (dicembre 2011: - 13,5%; gennaio 2012: - 15,1%). Tale contrazione è dovuta a motivi congiunturali e di settore nel quale si riscontrano ovunque contrazioni nell'ordine del 18/20% ed è ipotizzabile che tale condizione di difficoltà perduri per l'intero esercizio.
5. UNIEURO SpA ha impostato già dal 2008 una politica di gestione oculata di tale situazione. In particolare si è operato sulla razionalizzazione e ristrutturazione della rete di vendita, sul contenimento del rischio di credito e sulla massima contrazione di tutte le spese.
6. Avendo già messo in atto tutte le possibili riduzioni delle spese, ma rilevandosi le stesse non sufficienti al raggiungimento di una situazione aziendale che elimini le perdite o quanto meno le riduca in vista dell'aggravarsi della situazione del mercato, si rende indispensabile un'immediata manovra di riequilibrio dei costi relativi al personale onde porre le premesse affinché nella chiusura dell'esercizio attuale il risultato economico sia alleggerito e quindi la prevedibile perdita di esercizio sia ridotta al massimo.
7. La società, che applica il CCNL del terziario, distribuzione e servizi, occupa alle proprie dipendenza un organico complessivo di 2.657 lavoratori in forza nelle due sedi e nei 100 punti vendita distribuiti sull'intero territorio nazionale e a fronte di quanto sopra illustrato, ha aperto una procedura di mobilità in data 12.04.2012, ai sensi degli art. 4 e 24 L.223/91 per 37 unità produttive per un totale di 136 FTE, pari a 5.440 ore settimanali. L'orario ordinario di lavoro applicato è di 40 ore settimanali.



8. L'azienda reputa che per l'anno in corso i dati di andamento vendite e fatturati prevedibilmente continueranno a peggiorare e quindi si è reso necessario attivare misure che accompagnino questo processo, escludendo chiusure di pdv e salvaguardando l'occupazione e le professionalità. A tal fine per le unità produttive interessate dalla procedura di cui al punto 7, richiamando l'intesa del 15.02.2012, le Parti hanno individuato quali strumenti da utilizzare il Contratto di Solidarietà e la flessibilità definita nella contrattazione nazionale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- A.** Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- B.** L'azienda ha manifestato la sua intenzione ad utilizzare gli strumenti legislativi utili a ridurre, in tutto od in parte, l'impatto delle cause economiche/finanziarie sul suindicato esubero, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi aziendali. Dopo ampia discussione e vari approfondimenti l'azienda e le OO.SS. hanno convenuto congiuntamente di ricercare nella solidarietà di cui alla legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni, lo strumento idoneo al superamento della complessa problematica in questione.
- C.** In ragione di quanto indicato in premessa il numero dei lavoratori che accederà al contratto di solidarietà di cui alla Legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni è pari a **663** (ripartito tra le varie strutture come risultanti da allegati parte integrante del presente accordo) e riguarderà un arco temporale di **12 mesi** a partire dal **4 giugno 2012**.
- D.** A fronte della riduzione dell'orario contrattuale saranno proporzionalmente ridotti tutti gli elementi delle retribuzioni in godimento in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le previdenze previste per legge.
- E.** La riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati sarà in misura massima del 20% delle ore settimanali e comunque compresa tra il 10% e il 20% sino al **31 maggio 2013**, come dettagliato per singolo punto vendita negli allegati che sono parte integrante del presente Accordo fermo restando i limiti previsti dalla normativa.
- F.** Dai lavoratori interessati dalla riduzione di orario saranno esclusi gli apprendisti e gli Store Manager.
- G.** A fronte delle verifiche effettuate sui singoli territori, in base all'intesa del 15.02.2012, si sono rilevati cambiamenti organizzativi tali da far escludere le filiali e i lavoratori di Somma Lombarda (VA), Assago (MI), Correggio (RE) e Venegono(VA), dall'elenco dei negozi oggetto della procedura di mobilità del 12.04.2012 e conseguentemente gli stessi non rientreranno nell'attuale CdS.
- H.** Vista la complessità dell'organizzazione aziendale e le diverse sedi in cui verranno attivati i CdS le parti concordano di rimandare la definizione delle modalità di riduzione dell'orario settimanale al confronto a livello territoriale e/o di filiale entro la fase di prima applicazione. L'azienda si impegna a comunicare mensilmente all'Ufficio del Lavoro e alle OO.SS. la specifica dell'orario attribuito ad ogni lavoratore collocato in CdS o della turnazione assegnata nel rispetto dei principi fissati dal presente accordo. In ogni caso l'azienda si impegna ad incontrare alla fine di ogni trimestre di vigenza dell'accordo le OO. SS. nazionali per una verifica sull'andamento dei contratti di solidarietà e l'andamento aziendale e a comunicare loro i dati di cui sopra.



I. Eventuali opportunità occupazionali che potranno venirsi a creare nell'arco di durata del CdS verranno offerte in via prioritaria ai dipendenti dei punti vendita di cui agli allegati e andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di filiale di provenienza. I criteri che verranno utilizzati per operare i trasferimenti saranno la disponibilità del lavoratore e le necessità tecnico-organizzative (reparto e anzianità).

J. A fronte di diminuzione degli organici nei punti vendita interessati dai CdS, sia temporanea che definitiva, si andrà a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di filiale, salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali firmatarie il presente accordo.

K. Qualora intervenissero ampliamenti dei nastri orari di apertura giornalieri/settimanali andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria della filiale interessata salvo diversi accordi con le organizzazioni territoriali firmatarie il presente accordo.

L. Le parti si confronteranno a livello territoriale e/o punto vendita per definire le migliori modalità di gestione utili all'applicazione dei precedenti punti H-I-J-K.


M. L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie già precisate in premessa, anticiperà la quota, a carico dell'istituto previdenziale, prevista nella legge 608/96, comma 3, art. 6, del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione delle autorità competenti e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.

N. DEROGHE

Si conviene che per soddisfare eventuali esigenze temporanee di maggior lavoro, l'orario ridotto al presente accordo potrà essere modificato con le seguenti modalità:

- a) rispetto a situazioni di assenza dell'organico determinate da cause improvvise e di breve durata con la necessità di sostituzione, l'azienda informerà tempestivamente le RSA/RSU sull'esigenza di maggior lavoro condividendo i dati del nuovo programma da attuare;
- b) per situazioni prevedibili (in via esemplificativa campagne promozionali, Natale) si realizzano preventivi e specifici incontri tra azienda e rappresentanze sindacali dei lavoratori per individuare le determinazioni necessarie privilegiando il ricorso alla flessibilità definita nel presente verbale.
- c) Resta inteso che di dette variazioni di orario intervenute l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione all'INPS.
- d) A fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo o in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività aziendale registrasse fisiologici incrementi di vendita, l'azienda si riserva la facoltà di richiedere il lavoro straordinario e qualora il trend positivo dovesse persistere per un periodo superiore alle 5 settimane, procederà a far uscire dal CDS lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, in quantità proporzionali.

O. Inoltre, in occasione degli incontri previsti al precedente punto H., previo confronto a livello territoriale sull'organizzazione dell'orario di lavoro dei singoli punti vendita, si potrà far ricorso alla flessibilità attivando una diversa articolazione dell'orario di lavoro passando dall'attuale articolazione prevista al punto 1 dell'articolo 121 C.C.N.L. Commercio Terziario Distribuzione e Servizi a quella prevista al punto 2 del medesimo articolo (40 ore settimanali con opzione della flessibilità); qualora si concordasse di applicare la flessibilità di orario per i Full Time la stessa sarà riproporzionata per i Part Time. Come individuato dall'articolo 125 l'estensione dell'orario settimanale potrà essere prolungato fino a 48 ore per un massimo di 12 settimane in periodo di alta stagione e riduzione a 36 ore per un massimo di 24 settimane in periodi di bassa stagione. Le parti concordano l'utilizzo di tale regime di flessibilità esclusivamente nel periodo di durata del presente



Contratto di Solidarietà. Naturalmente l'estensione a 48 ore settimanali sarà effettuata previa sospensione della riduzione oraria derivante dal Contratto di Solidarietà.

P. Le Parti concordano, altresì, di estendere il periodo di durata della procedura di mobilità, per tutti i punti vendita di cui agli allegati, fino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 Decreto Legge 148/93 convertito in legge 236/93, e si danno atto che durante tale periodo, il criterio di individuazione esclusivo sarà la manifestazione di volontà di non opposizione alla collocazione in mobilità, nonché l'erogazione di un incentivo all'esodo secondo le entità previste nel successivo punto Q., previa sottoscrizione di verbale di conciliazione ex art. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c. ultimo comma.

Q. Ai lavoratori che aderiranno al precedente punto P. verranno riconosciuti trattamenti a titolo di incentivo all'esodo nelle misure seguenti:

- 4,5 mensilità fino a 2 anni di servizio compiuti,
- 6 mensilità oltre i 2 anni e fino a 5 anni di servizio compiuti,
- 8 mensilità oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti
- 12 mensilità oltre i 10 anni di servizio.

L'anzianità di servizio verrà calcolata al momento della messa in mobilità.

Per mensilità si intende l'importo lordo della retribuzione contrattuale mensile ordinaria, compresi scatti d'anzianità ed eventuali superminimi individuali riferita al mese precedente la cessazione del rapporto di lavoro.


Tali importi, così definiti, verranno erogati previa la sottoscrizione del singolo lavoratore, di un verbale di conciliazione individuale a chiusura transattiva dell'intero rapporto di lavoro.

Inoltre verrà riconosciuta l'indennità sostitutiva del preavviso.


Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi della L. 223/91 relativamente alla procedura oggetto del presente verbale.

L.C.S.


UNIEURO S.P.A.




FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS UIL



RIDUZIONE ORE CON LA SOLIDARIETA'

Punto Vendita	NR. FTE AL 05/05/12	ORE ORDINARIE SETTIMANALI	% MAX SOLIDARIETA' DA APPLICARE A TUTTI (tramite SM e APP.)	NR. FTE AL NETTO SM e APP.	NR. DIPENDENTI INTERESSATI ALLA SOLIDARIETA'	NR. FTE RIDOTTI CON SOLIDARIETA'	RIDUZIONE ORE SETTIMANALI	% RIDUZIONE RISPETTO ALLE ORE DEGLI FTE TOTALI
1 AGLIANA	20,60	824,00	20,00%	17,80	19,00	3,54	141,50	17,17%
2 AGOSTA 1	20,20	808,00	20,00%	18,00	23,00	3,54	141,50	17,51%
3 ARMA DI TAGGIA	21,20	848,00	20,00%	20,20	25,00	3,96	158,50	18,69%
4 AROSIO	19,45	778,00	20,00%	17,85	19,00	3,56	142,50	18,32%
5 ASTI 2	17,90	716,00	20,00%	16,90	21,00	3,33	133,00	18,58%
6 BARI	20,05	802,00	20,00%	19,05	22,00	3,78	151,00	18,93%
7 BERGAMO 2	22,85	914,00	20,00%	21,85	26,00	4,34	173,50	18,98%
8 CAVALLINO	33,60	1.344,00	18,00%	32,60	35,00	5,68	227,00	16,89%
9 CAGLIANICO	14,30	572,00	20,00%	13,30	15,00	2,64	105,50	18,44%
10 IMPERIA 2	13,10	524,00	20,00%	12,10	14,00	2,40	96,00	18,32%
11 LECCE	15,76	630,50	20,00%	14,76	18,00	2,83	112,00	18,56%
12 MATERA	15,10	604,00	20,00%	14,10	16,00	2,80	112,00	18,54%
13 MONDOVI 1	11,55	462,00	15,00%	10,55	12,00	1,79	71,50	17,79%
14 ODERZO	10,05	402,00	20,00%	9,05	15,00	2,69	107,50	17,42%
15 PAVIA	15,43	617,00	20,00%	14,59	22,00	3,66	146,50	18,70%
16 PINEROLO	19,59	783,50	15,00%	18,90	46,00	5,81	232,50	14,57%
17 ROMA 2	39,90	1.596,00	15,00%	38,90	9,00	1,10	44,00	10,11%
18 SONDRIO	10,88	435,00	15,00%	7,48	32,00	5,81	232,50	19,29%
19 TORINO 3	30,13	1.205,00	20,00%	29,13	18,00	1,69	67,50	10,42%
20 TIRAMO	16,20	648,00	12,00%	15,20	16,00	2,26	90,50	15,50%
21 BORGO SAN DALMAZZO	14,60	584,00	18,00%	13,00	11,00	1,31	52,50	12,38%
22 CHIAVARI	10,60	424,00	15,00%	8,90	22,00	3,03	121,00	13,21%
23 GENOVA	22,90	916,00	15,00%	20,40	18,00	2,40	96,00	13,97%
24 MONCALIERI	17,18	687,00	15,00%	16,18	18,00	2,71	200,50	14,47%
25 SASSARI 2	34,65	1.386,00	15,00%	33,65	37,00	5,01	108,50	13,20%
26 THIENE	20,55	822,00	15,00%	18,20	21,00	2,41	96,50	13,63%
27 UDINE	17,70	708,00	15,00%	16,25	20,00	2,41	73,00	13,83%
28 VERCELLI	13,20	528,00	15,00%	12,20	13,00	1,83	47,00	10,22%
29 ALTA VILLIA VICENTINA	11,50	460,00	12,00%	10,50	12,00	1,18	72,00	18,29%
30 CASAVIGNO	21,70	868,00	10,00%	18,70	22,00	1,80	30,50	7,18%
31 CHIANOCOCO	10,63	425,00	10,00%	8,03	10,00	0,76	88,00	8,73%
32 LEGNANO	25,20	1.008,00	10,00%	22,70	27,00	2,20	55,50	9,04%
33 MARCON OUTLET	15,35	614,00	10,00%	14,35	17,00	1,39	55,50	15,22%
	623,58	24.943,00		574,00	663,00	94,89	3.795,50	

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]